



Camera di Commercio
Ravenna



CONTRATTO A TITOLO DI COMODATO D'USO DI SPAZI PER L'INSTALLAZIONE E GESTIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ED ALIMENTI AL PERSONALE CAMERALE.

Fra la **Camera di commercio Industria Artigianato Agricoltura di Ravenna** (di seguito denominata Camera di commercio) - C.F. e P.I.V.A.00361270390, rappresentata dal Segretario Generale f.f. Dott.ssa Maria Cristina Venturelli, nata a Forlì il 03.09.1954, che agisce nell'interesse esclusivo della Camera di commercio e l'impresa **Gabbricci e Rossi di Fabrizio Gabbricci e C. S.a.s.** (di seguito denominata Affidataria) C.F. e P.I.V.A.02038790396, con sede legale in Ravenna, Via Oslavia n.5/A rappresentata dal Sig.Gabbricci Fabrizio nato a Ravenna il 07.04.1971 C.F. GBBFRZ71D07H199D nella sua qualità di rappresentante dell'impresa, si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1 - Oggetto del contratto.

Utilizzo di spazi presso la sede camerale di Viale L.C.Farini, 14 in Ravenna per l'installazione di distributori automatici per la somministrazione di bevande calde e fredde e di alimenti preconfezionati per il personale della Camera di commercio di Ravenna.

Art.2 - Quantità e collocazione delle apparecchiature.

Le apparecchiature già installate e funzionanti risultano essere:

- n.1 distributore - tipo caldo (caffè), marca BVM modello LEI400 - matricola n.16714176 al 1° piano della sede camerale di Viale L.C.Farini, 14;
- n.1 distributore - tipo misto (snacks), marca BVM modello 676- matricola n.08400208 al 1° piano della sede camerale di Viale L.C.Farini, 14;

L'eventuale collocazione di ulteriori distributori dovrà essere preventivamente autorizzata dalla Camera di commercio che si riserva il diritto, valutate tutte le circostanze, di prestare o meno il consenso.

Ogni macchina dovrà essere in grado di erogare i prodotti con l'inserimento di monete; inoltre le macchine dovranno erogare i prodotti anche con sistemi alternativi, la cui gestione non dovrà gravare sul personale camerale.

Le macchine devono essere conformi alle normative vigenti in materia.

La Camera di commercio si riserva di:

- comunicare all'Affidataria l'esigenza di spostare le apparecchiature in luoghi ritenuti più idonei, mentre l'Affidataria si impegna a sostenere i relativi costi;
- aumentare o diminuire, a suo insindacabile giudizio, il numero delle apparecchiature.

In caso di aumento, il compenso da corrispondere per la nuova apparecchiatura verrà appositamente concordato; in caso di diminuzione la Camera di commercio restituirà all'Affidataria parte del compenso annuale già versato, commisurato in dodicesimi di anno a far data dal ritiro del distributore.

Art.3 - Durata del contratto.

Il contratto ha validità dal 01.10.2017 al 31.12.2018.

Il contratto non si intende rinnovabile tacitamente.

La Camera di commercio si riserva comunque la facoltà di disporre in qualsiasi momento la rimozione delle apparecchiature, qualora debba disporre degli spazi occupati.

In tal caso all'Affidataria verrà restituita la parte del compenso annuo corrisposto alla Camera di commercio, calcolato dalla data in cui verranno liberati gli spazi fino al 31 dicembre dell'anno di recesso.

L'Affidataria, a proprie spese, dovrà provvedere entro cinque (cinque) giorni dalla richiesta a tutto quanto necessario per la riconsegna degli spazi occupati, nello stato in cui sono stati consegnati. Qualora l'Affidataria non adempia, la Camera di commercio provvederà direttamente alla rimozione e consegna delle apparecchiature addebitando alla stessa le spese sostenute e ritenendosi sollevata da ogni responsabilità per eventuali danni che le predette attrezzature possano subire durante le operazioni di trasferimento.

Art.4 - Fatturazione e pagamento.

L'Affidataria dovrà pagare, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura emessa dalla Camera di commercio, il compenso forfetario per rimborso energia elettrica/acqua e spese generali, pari ad Euro 500,00 (100,00 euro a trimestre) comprensivo di I.V.A.

Tale compenso rimane fisso per l'intero contratto.

Art.5 - Obblighi dell'Affidataria e tempi degli interventi.

L'Affidataria assume l'obbligo di:

- garantire il servizio sotto la propria responsabilità con l'organizzazione dei mezzi e del personale necessario;
- garantire tutti i distributori installati con apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile e per incendio;
- assicurare l'incolumità del proprio personale addetto all'espletamento del servizio e dei terzi, compreso il personale camerale;
- rispettare le norme di igiene e sulla sicurezza dei propri lavoratori (D.Lgs.n.81/2008);
- provvedere alla manutenzione e pulizia sia interna che esterna dei distributori installati; mantenere riforniti i distributori con prodotti di prima qualità consistenti in: bevande analcoliche, bibite, succhi di frutta, acqua, caffè, the, latte, cioccolata, pasticceria e snack preconfezionata a lunga conservazione;
- escludere ogni forma di vendita di liquori e/o di bevande alcoliche;
- inviare personale specializzato in giornata per gli interventi di riparazione in caso di guasto, su richiesta del Provveditore camerale o di altra persona delegata, anche telefonicamente, con l'impegno di garantire il funzionamento entro le 24 ore successive alla chiamata, fatti salvi i casi di forza maggiore;
- rifondere la Camera di commercio di ogni onere o danno che potesse derivare da procedure nascenti dalle difformità riscontrate da organismi preposti per legge di non conformità delle apparecchiature alla normativa vigente.

La Camera di commercio, ai sensi del D.Lgs.n.81/08, fornirà all'atto della consegna del servizio, il piano di sicurezza e di coordinamento sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui l'Affidataria è chiamata ad operare e delle misure di prevenzione ed emergenza adottate.

Art.6 - Redazione DUVRI e costi sicurezza inerenti i rischi da interferenza e misure di prevenzione.

L'Affidataria è autorizzata ad accedere all'interno dei luoghi di proprietà della Camera di commercio compatibilmente con gli orari di lavoro e le eventuali esigenze.

Congiuntamente si dichiara che per l'intervento dell'Affidataria non si rende necessaria la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenze, in quanto preliminarmente alla prima attivazione del servizio, compresa l'installazione, le parti congiuntamente, hanno svolto l'attività di individuazione e valutazione dei rischi e delle possibili interferenze e nell'ottica della reciproca collaborazione hanno individuato il percorso più sicuro che ogni operatore dell'Affidataria dovrà effettuare per giungere dall'ingresso al distributore automatico.

Altresì, le parti hanno visionato il piano di emergenza con l'indicazione specifica del piano di

evacuazione, delle vie di fuga, delle porte di emergenza, dei punti di raccolta, delle cassette di primo soccorso e della posizione degli estintori.

E' obbligo della Camera di commercio informare tempestivamente l'Affidataria di qualunque modifica, anche temporanea, che dovesse intervenire al suddetto percorso e dare informazione immediata su qualunque interferenza o contaminazione ancorchè temporanea che si dovesse creare, lungo il percorso con imprese terze, con lavori interni.

Tenuto conto della propria attività e della tipologia del percorso, la Camera di commercio segnala quanto segue:

- a) rischi specifici del percorso: accesso di Viale L.C.Farini n.14 con presenza di scalini e porte in vetro per il raggiungimento dell'ascensore per la salita al primo piano;
- b) nessuno DPI messo a disposizione o da acquistare;
- c) nessuna altra informazione sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate relativamente alla propria attività;
- d) in fase di valutazione preventiva dei rischi relativi al presente contratto, al fine di ottemperare a quanto specificatamente richiesto dal D.Lgs.81/2008, l'Affidataria dichiara che gli oneri per la sicurezza a proprio carico per la gestione di ogni singolo intervento di ricarica o manutenzione sono pari ad Euro 0,01/battuta al netto di eventuali dotazioni che si dovessero acquistare e dare in dotazione al proprio personale nel caso del verificarsi di eventuali rischi specifici imprevisi. spese generali e di ogni onere (spese di trasporto, sosta, interventi di case di spedizione, messa in opera franco locali indicati, se richiesta), per cui non vengono riconosciuti altri oneri aggiuntivi.

Art.7 – Responsabilità.

La Camera di commercio di Ravenna è sollevata da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa verificarsi in capo all'Affidataria, al personale della stessa e/o a terzi nel corso dell'espletamento del presente incarico.

Art.8 – Subappalto.

Ai sensi dell'art.105 del D.Lgs.50/2016, tutto il servizio costituisce attività principale e si dispone che il presente contratto, anche per periodi limitati di tempo, possa dall'Affidataria, in tutto o in parte, essere ceduto a terzi, subappaltato o dato in gestione a prestatori d'opera.

La comunicazione dell'avvenuta cessione necessita di accettazione preliminare da parte della Camera di commercio.

Art.9 – Risoluzione.

La Camera si riserva il diritto di risolvere il presente contratto, tramite pec, o a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, in caso di:

- ripetuti ritardi nell'esecuzione degli interventi;
- mancato rispetto delle norme in materia di lavoro, di infortuni sul lavoro, di igiene, previdenziali, assicurative e similari;
- affidamento a terzi dell'esecuzione del presente contratto senza preventiva autorizzazione della Camera di commercio;
- rifiuto, senza giustificato motivo, di effettuare il servizio;
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria o conseguente atto di sequestro o pignoramento a carico dell'Affidataria;

Art.10 – Tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari posti a suo carico di cui all'art.3 della legge 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art.11 - Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro.

La Camera di commercio di Ravenna non avrà obblighi di sorta in rapporto alle norme di tutela del

personale dell'Affidataria o dei propri collaboratori addetti al servizio e/o lavoro presso le sedi camerali, essendo di esclusiva spettanza dell'affidataria, a cui compete il pieno rispetto degli obblighi di legge in merito all'incolumità del proprio personale e dei terzi, con ogni responsabilità civile e penale in caso di infortunio.

Pertanto tutti i danni subiti dall'Affidataria e dal suo personale e quelli causati a terzi ed alla Camera di commercio, saranno indennizzati dalla stessa ed in nessun caso addebitati alla Camera di commercio, purchè non riconducibili all'Ente camerale.

L'Affidataria si impegna ad ottemperare alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza, di lavoro e di assicurazioni sociali, assunto a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'Affidataria si obbliga ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del presente atto, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.

L'Affidataria si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano l'Affidataria anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

Art.12 - Oneri fiscali.

L'Affidataria riconosce a suo carico tutte le spese di bollo e quelle per l'eventuale registrazione in caso d'uso, nonché ogni onere fiscale presente e futuro, esclusa l'imposta sul valore aggiunto di cui il fornitore ha diritto di rivalsa per legge.

Art.13 – Controversie.

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti relativamente alla validità, alla interpretazione o alla esecuzione del presente contratto sarà deferita alla Camera di commercio di Ravenna e risolta secondo il Regolamento di Conciliazione da questa adottato.

In caso di mancato accordo è competente il Foro di Ravenna.

Art.14 - Trattamento dei dati personali.

Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 30/6/2003 n.196, il conferimento di dati alla Camera di commercio di Ravenna è necessario per l'assolvimento di compiti previsti dalla legge e per l'esecuzione del presente contratto.

Il trattamento dei dati personali da parte della Camera di commercio di Ravenna viene effettuato ai fini contabili e fiscali con l'utilizzo di mezzi informatici. Viene garantita la riservatezza dei dati e comunque l'eventuale utilizzo dei medesimi solo nel rispetto dei predetti fini.

Responsabile del trattamento è il Segretario Generale f.f. Dott.ssa Maria Cristina Venturelli.

All'Affidataria viene riconosciuto l'esercizio dei diritti di cui all'art.13 della suddetta legge.

Ravenna, 30.09.2017

Il Segretario Generale f.f.
Dott.ssa Maria Cristina Venturelli
(Documento firmato digitalmente)

Il Legale Rappresentante dell'impresa
Sig.Gabbricci Fabrizio
(Documento firmato digitalmente)